

NEI CONTRATTI A DISTANZA VALE LA REGOLA 'SODDISFATTO O RIMBORSATO'

Si chiama 'diritto di ripensamento' e può essere esercitato dal consumatore

Studio Legale
Perrelli & Associés
A cura dell'avvocato
Roberta Raimondi
www.perrelliassocies.it



A tutti sarà capitato almeno una volta di acquistare un prodotto mediante l'utilizzo di Internet o, ancora più facilmente, mediante una semplice telefonata.

NON C'È PRESENZA FISICA

Ciò che forse non tutti sanno è che, anche senza grandi formalismi, nella realtà viene di fatto concluso un contratto. In particolare, in questi casi si parla di "contratti a distanza". Si definisce contratto a distanza quello concluso senza la simultanea presenza fisica delle parti grazie all'uso di mezzi di comunicazione a distanza (telefono, fax, internet ecc.).

LA FORZA DEL VENDITORE

Questo tipo di contrattazione, per le particolari modalità che lo riguardano, non consente di verificare contestualmente all'acquisto le qualità del

bene o del servizio oggetto di contratto. In altri termini, l'acquirente, che è un soggetto economicamente più debole rispetto al venditore, non ha la possibilità di vedere di persona il bene e di rendersi conto quindi di tutti quei difetti che soltanto il contatto diretto consente.

Ecco perché, in considerazione di queste peculiarità, oltre a tutta una serie di obblighi informativi a carico del venditore, il legislatore consente al consumatore che acquista a distanza di esercitare un vero e proprio diritto di ripensamento, più che di recesso.

DECISIONE ENTRO 14 GIORNI

La locuzione "diritto di ripensamento" descrive appieno la natura del diritto in questione: il compratore, una volta ricevuta la merce, e quindi avendo possibilità – finalmente – di visionare il bene acquista-

to, può decidere, entro quattordici giorni, di recedere dal contratto senza fornire alcuna motivazione.

SENZA GIUSTIFICAZIONI

Il meccanismo giuridico così congegnato permette di recuperare quel deficit iniziale di garanzia sul gradimento del bene. L'acquirente, infatti, non avendo potuto pienamente convincersi del bene al momento dell'acquisto, nella fase successiva, a consegna del bene avvenuta e a controllo diretto effettuato, è legittimato a porre nel nulla il contratto, restituire la merce e – ultimo, ma non meno importante – ottenere il rimborso integrale del prezzo pagato, senza doversi spendere in alcuna giustificazione particolare. ●

LO SAI CHE...

- ✓ La particolare tutela del diritto di ripensamento nei contratti a distanza rientra nella più ampia disciplina dei contratti dei consumatori.
- ✓ Quando si conclude un contratto con un professionista o un imprenditore, per il solo fatto di essere in una posizione economicamente più svantaggiata nonché in una situazione di squilibrio informativo, la legge tutela maggiormente l'acquirente che viene per questo definito "consumatore".
- ✓ I contratti dei consumatori hanno una disciplina legislativa speciale contenuta nel d.lgs. 206/2005, che tuttavia ha carattere generale. Non si tratta cioè di contratti diversi da quelli normalmente conclusi dalle parti, ma di una tutela protezionistica a favore di un soggetto debole – consumatore appunto – che trova applicazione ogniqualvolta ci si trovi di fronte ad un professionista/imprenditore.



Per le vostre domande scrivete a legale@settimanalemio.it